

Fondazione collettiva per la previdenza professionale
Swiss Life, Zurigo

(Fondazione)

Atto di fondazione

Il presente atto di fondazione sostituisce quello del 27 aprile 2005.

Art. 1 Nome

L'Unione di Banche Svizzere (in seguito denominata fondatrice) ha istituito sotto la denominazione *Fondazione collettiva LPP dell'UBS* una fondazione che con effetto al 1° novembre 1998 è stata ridenominata come segue:

Fondazione collettiva per la previdenza professionale Swiss Life

La Fondazione collettiva per la previdenza professionale Swiss Life (in seguito denominata fondazione) è una fondazione ai sensi dell'art. 80 segg. CC, art. 331 CO e art. 48 LPP.

Art. 2 Sede

La fondazione ha sede a Zurigo. Il consiglio di fondazione può, con l'approvazione dell'autorità competente, trasferire la sede in un'altra località svizzera

Art. 3 Vigilanza

La fondazione è sottoposta alla BVG und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich ai sensi dell'art. 61 segg. BVG.

Art. 4 Scopo

Scopo della fondazione è l'attuazione della previdenza professionale obbligatoria per i dipendenti e i loro familiari dei datori di lavoro a essa affiliati (in seguito imprese) con sede in Svizzera nonché per gli indipendenti contro le conseguenze economiche dei rischi vecchiaia, invalidità e decesso. Oltre alle prestazioni da assicurare a titolo obbligatorio la fondazione può accordare copertura previdenziale o prestazioni discrezionali nell'ambito dei rischi assicurati.

La fondazione può inoltre accordare copertura previdenziale sovraobbligatoria. La fondazione si assicura, in questo caso, che per le persone assicurate presso di essa unicamente a titolo sovraobbligatorio sussista un'assicurazione che soddisfi le prescrizioni minime previste dalla LPP.

Art. 5 Attuazione

Alla fondazione possono aderire le imprese che occupano dipendenti e corrispondono salari.

Per ogni impresa aderente nell'ambito della fondazione è istituita un'opera di previdenza.

Ogni opera di previdenza è gestita dalla propria commissione amministrativa quale organo.

Le opere di previdenza sono indipendenti le une dalle altre. Il patrimonio di un'opera di previdenza può essere utilizzato unicamente per lo svolgimento dei compiti di quest'ultima.

Per ogni opera di previdenza è gestita una cassa di risparmio. A copertura dei rischi decesso e invalidità tramite la fondazione si concludono per ogni opera di previdenza contratti quadro con compagnie svizzere di assicurazioni sulla vita. La fondazione è in ogni caso contraente e beneficiaria.

Art. 6 Convenzioni, regolamenti

La fondazione conclude con ogni impresa a essa affiliata una convenzione di affiliazione ed emana i regolamenti necessari, da cui risultano lo statuto giuridico dell'impresa e delle persone assicurate aventi diritto risp, dei beneficiari di rendite nonché tutte le ulteriori modalità della previdenza professionale.

Nel caso di modifiche della convenzione di affiliazione o del regolamento i diritti fino a quel momento acquisiti dalle persone assicurate aventi diritto non possono essere pregiudicati.

Le prestazioni e i finanziamenti individuali sono illustrati per singola impresa collegata nel piano di previdenza.

Il consiglio di fondazione emana regolamenti sulle spese amministrative a copertura delle spese di gestione.

Art. 7 Patrimonio della fondazione

Il patrimonio della fondazione si compone

- del patrimonio comune
- dei patrimoni delle singole opere di previdenza
- dell'eventuale patrimonio separato per l'adeguamento delle rendite a lungo termine all'evoluzione dei prezzi.

Con il patrimonio della fondazione non devono essere effettuate prestazioni alle quali le imprese affiliate sono già obbligate per legge o che vengono abitualmente versate a titolo di retribuzione, in aggiunta al salario, per servizi resi (indennità di rincaro, assegni familiari, gratifiche, gratificazioni per anzianità di servizio, ecc.).

Il patrimonio della fondazione deve essere investito in osservanza delle disposizioni di legge in materia di investimenti e di eliminazione (art. 49 segg. OPP 2) secondo principi riconosciuti.

I contributi delle imprese possono essere erogati tramite i fondi delle opere di previdenza, se in precedenza esse hanno accumulato riserve di contributi e le hanno indicate a parte.

Art. 8 Patrimonio comune

Il patrimonio comune è composto

- a) dal capitale iniziale di CHF 50 000 attribuito in occasione dell'istituzione della fondazione
- b) da entrate della fondazione non attribuibili ai patrimoni delle singole opere di previdenza o al patrimonio separato per l'adeguamento delle rendite a lungo termine, da stanziamenti volontari della fondatrice o di terzi, da contributi alle spese amministrative delle casse pensioni e dai proventi
- c) I contributi alle spese amministrative vengono trasmessi, quale indennizzo, alla società gerente.

Art. 9 Patrimonio delle singole opere di previdenza

I patrimoni delle singole opere di previdenza sono accumulati con contributi regolamentari dei datori di lavoro e dei dipendenti (esclusi i contributi alle spese di gestione), stanziamenti delle imprese e di terzi, eventuali eccedenze da contratti d'assicurazione nonché con redditi e utili da mutazioni.

Art. 10 Patrimonio separato per l'adeguamento delle rendite a lungo termine al rincaro

Il patrimonio separato per l'adeguamento delle rendite a lungo termine al rincaro viene accumulato con contributi straordinari dei dipendenti e delle imprese nonché con i redditi.

Art. 11 Consiglio di fondazione

Il consiglio di fondazione è l'organo dirigente a cui competono la gestione e l'applicazione delle decisioni prese dalla fondazione, ove in base all'atto e al regolamento non siano previste espressamente altre disposizioni. Il consiglio di fondazione può, sotto la propria responsabilità, trasmettere singoli poteri a terzi; in particolare esso può affidare la gestione a una società adatta.

Il consiglio di fondazione è composto di almeno quattro membri. Si compone di un numero paritario di rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro.

I rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro vengono eletti dai membri della commissione amministrativa delle singole imprese affiliate alla fondazione. Il consiglio di fondazione emana un regolamento per l'elezione che verte sul diritto di voto e sulle modalità dell'elezione.

Al termine del rapporto di lavoro con un'impresa affiliata, il membro lascia il proprio incarico.

Per il resto il consiglio di fondazione si autocostruisce. Esso rappresenta la fondazione verso l'esterno e designa le persone che rappresentano la fondazione in modo giuridicamente vincolante. È possibile conferire solo la firma collettiva a due.

Il consiglio di fondazione può deliberare in presenza della maggioranza dei propri membri. Le deliberazioni sono prese dalla maggioranza dei membri del consiglio di fondazione presenti. In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo. La deliberazione può essere presa anche mediante circolare. Occorre stendere un verbale relativo alle trattative.

Il consiglio di fondazione presenta il conto annuale con il rapporto dell'ufficio di revisione e il rapporto d'esercizio all'autorità di vigilanza competente.

Art. 12 Commissione amministrativa

Ogni impresa affiliata alla fondazione costituisce una commissione amministrativa, composta di un numero uguale di rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro. L'impresa stabilisce la procedura elettorale nell'ambito delle disposizioni regolamentari.

La commissione amministrativa rappresenta le imprese e le persone assicurate nei confronti della fondazione. I compiti incombenti alla commissione amministrativa sono stabiliti nel regolamento.

Art. 13 Controllo

Il consiglio di fondazione elegge una rinomata società fiduciaria quale ufficio di revisione per la durata di un anno. È ammessa la rielezione alla scadenza del mandato. L'ufficio di revisione effettua le verifiche prescritte dalla legge e ne sottopone un rapporto scritto al consiglio di fondazione.

Il consiglio di fondazione fa riesaminare periodicamente, al minimo tuttavia ogni tre anni, l'adempimento delle prescrizioni legali tramite un perito in materia di previdenza professionale abilitato.

Art. 14 Contabilità

La chiusura dei conti si effettua annualmente al 31 dicembre. Previa approvazione da parte del consiglio di fondazione il conto annuale unitamente al rapporto dell'ufficio di revisione devono essere sottoposti all'autorità di vigilanza competente.

Art. 15 Responsabilità interna

Per gli obblighi risultanti dalla previdenza professionale nonché dalle azioni della commissione amministrativa risponde esclusivamente il patrimonio separato della rispettiva opera di previdenza. La responsabilità per diritti risultanti dalla previdenza professionale si limita unicamente agli oneri regolamentari.

Art. 16 Modifiche

Il consiglio di fondazione può inoltrare all'autorità di vigilanza competente una richiesta relativa alla modifica del presente atto, se in precedenza la maggioranza dei membri del consiglio di fondazione ha approvato la decisione.

Art. 17 Scioglimento

In caso di scioglimento o fusione della fondazione oppure di passaggio a un'altra fondazione, il consiglio di fondazione delibera, di comune accordo con l'autorità di vigilanza, sulle misure da prendere nell'ambito dello scopo della fondazione. In questo contesto sono da garantire in prima linea gli obblighi della fondazione.

Art. 18 Entrata in vigore

Il presente atto di fondazione entra in vigore con l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza e sostituisce quello del 27 aprile 2005.

**Fondazione collettiva per la
previdenza professionale Swiss Life:**

Zurigo, 18 maggio 2016

Luogo e data

Michael Zanetti
Presidente del consiglio di fondazione

Johann de Capitani
Vicepresidente del consiglio di
fondazione